

Comune di Praia a Mare
(Provincia di Cosenza)

Verbale n. 14 del 29 luglio 2022

IL REVISORE UNICO

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di luglio è presente il Revisore Unico del Comune di Praia a Mare (CS) nominato con D.C. n.16 del 12.11.20, per il triennio 2020/2023, col seguente ordine del giorno:

parere “Salvaguardia degli equilibri di bilancio – esercizio finanziario 2022”.

Premesso che:

- con pec odierna, il Responsabile dell'area economica finanziaria del Comune di Praia a Mare chiedeva parere avente ad oggetto: “Richiesta parere su proposta delibera consiliare salvaguardia equilibri di bilancio”;

considerato che alla pec veniva allegata la seguente documentazione:

- proposta di delibera di CC del 25.07.22, avente ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio - esercizio finanziario 2022 art.193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267”, con allegato il prospetto “equilibri di bilancio assestato”;
- richiesta ricognizione ex articolo 193 TUEL - richiesta informazioni, prot.n.22987 del 12.07.22;
- ricognizione del contenzioso, prot.nn.22988/23069 del 12 e 13 luglio 2022;

Visto

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs 267/2000;
- l'art.193 del D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/04/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13/04/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

la Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/07/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto anno 2021.

Premesso che:

- l'art. 175, comma 8 del D. Lgs. 167/2000 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di*

entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”

- L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”;

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 Luglio di ogni anno”*, disponendo, pertanto, la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Vista:

- la comunicazione del 13.07.22 di cui al prot.n.23069 del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso dell'Ente;
- la comunicazione del 15.07.22 prot.n.1960 del Responsabile dell'Ufficio Corpo di Polizia Locale;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi del comma 4 dell'artt. 153 e 49 del D. Lgs. 267/2000 con cui viene attestata la veridicità delle previsioni di entrata e di spesa e il rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalle normative di legge;
- il prospetto equilibri di bilancio assestato;

Rilevato che:

- permangono gli equilibri generali di bilancio e pertanto, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio;

- è stata prevista la copertura dei debiti fuori bilancio segnalati dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e del Responsabile dell'Ufficio Corpo di Polizia Locale mediante l'accantonamento presente nel bilancio di previsione 2022, con imputazione all'intervento 1.01.08-42 (come da verbale n.14 del 03.08.21);
- sono rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 707-734 della Legge n. 208/2015;
- non risultano variazioni di bilancio;
- il totale a pareggio risulta essere il seguente:

TOTALE A PAREGGIO PARTE CORRENTE € 11.699.055,18

TOTALE A PAREGGIO PARTE CAPITALE € 24.924.431,00

Tanto premesso, il Revisore Unico,

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio – esercizio finanziario 2022 art.193 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267".

Copia del presente verbale viene trasmessa, a cura del protocollo, al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile del Settore Finanziario.

Il Revisore Unico



Chiara Caporale